

STATUTO CONSORZIO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito tra gli albergatori e le attività turistico/ricettive in genere un consorzio volontario di imprese per la tutela, sviluppo e promozione turistica del Comune Sestola e del territorio (comprensorio) del Cimone, con attività esterna ai sensi dello articolo 2612 del Codice Civile, denominato:

"CONSORZIO ALBERGATORI DEL CIMONE".

ART. 2 - SEDE

Il consorzio ha sede nel Comune di Sestola (MO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena. La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 3 - DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, essere prorogata; il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto.

ART. 4 - SCOPO E OGGETTO

Il consorzio non ha fine di lucro, ed ha per oggetto le seguenti attività:

a) incrementare i flussi turistici, valorizzazione e promozione dell'area turistica del Cimone, garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, gestione diretta di servizi per i propri soci e per il turismo in generale, allo scopo:

- di favorire uno sviluppo integrato fra i vari Enti locali, gli albergatori, i commercianti e gli altri operatori economici e turistici consorziati attraverso la predisposizione di programmi di attività;
- di coordinare l'attività delle imprese consorziate per migliorarne la capacità commerciale, gestionale e promozionale turistica;
- di creare una organizzazione ed azione comune tra i consorziati, soprattutto per lo sviluppo delle attività turistiche, gastronomiche, commerciali, artigiane, del terziario, sportive e culturali esercitate dalle singole imprese consorziate, con particolare riferimento al marketing, alla promozione turistica, all'accoglienza turistica, alla tutela del territorio e del paesaggio, al miglioramento e tutela delle qualità produttive, alla pubblicità;

- di promuovere e migliorare l'efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale dei consorziati operanti nel comprensorio del Cimone;
- di promuovere iniziative con finalità turistiche, paesaggistiche, culturali, formative, scientifiche, educative, ricreative, assistenziali anche per il soddisfacimento e la fruizione di servizi d'interesse collettivo;
- b) realizzazione di loghi o marchi di produzione collettivi e/o distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio, del turismo e delle produzioni locali;
- c) collaborare con Enti, Consorzi, Cooperative, Associazioni e Organismi Collettivi in genere, che abbiano analoghi o connessi scopi e che operino per la realizzazione di eventi a carattere territoriale, anche di natura Artistico Culturale, di Intrattenimento Teatrale, Musicale, di attività Sportive, di assistenza Sociale e quant'altro ritenuto valido per la promozione ed accoglienza turistica;
- d) istituzione e gestione di uffici e centri di informazione, agenzie viaggi e tour operator per la prenotazione e assistenza turistica anche telefonica o telematica, per la commercializzazione delle strutture consorziate, per creare pacchetti turistici, per predisporre offerte turistiche complessive e coordinate nel comprensorio del Cimone, anche in collegamento con altri Comuni del Territorio, città e province e/o strutture analoghe;
- e) gestione di attività collegate al sistema turistico commerciali di vendita di materiale d'informazione turistica, gadget, cartoline, libri e quant'altro ritenuto necessario ed idoneo al raggiungimento dello scopo sociale;
- f) realizzazione o collaborazione alla realizzazione di itinerari turistici di carattere locale, provinciale, regionale o nazionale, sotto forma di circuito, con tappe e visite nei luoghi di interesse culturale paesaggistico e naturalistico, organizzando soggiorni e/o soste presso le aziende consorziate; realizzazione o collaborazione alla realizzazione di percorsi trekking; promozione ed attuazione nel proprio ambito di competenza di eventi, ed ogni altra iniziativa di interesse turistico;
- g) rilevazione di dati statistici utili alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico del comprensorio del Cimone, analisi dei mercati e del grado di soddisfazione della clientela attraverso indagini mirate;

- h) rappresentanza delle imprese consorziate in fiere, mostre e mercati;
- i) facilitazione ed implementazione dell'interscambio di turisti tra le aziende partecipanti al consorzio;
- l) assunzione di iniziative promozionali e pubblicitarie per divulgare il logo del consorzio, realizzazione di siti e portali internet e divulgazione dell'immagine delle imprese aderenti al consorzio;
- m) promozione di mostre, seminari turistici, iniziative enogastronomiche e di marketing, mirate alla promozione e valorizzazione turistica, in tutte le sue peculiarità e tipicità;
- n) valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale, sociale e culturale della zona;
- o) organizzazione educational, tour di operatori turistici, allo scopo di promuovere la fruizione delle aziende consorziate;
- p) organizzazione, gestione e collaborazione con scuole e corsi di formazione professionali per figure da inserire nell'ambito dei servizi turistici e per la formazione ed informazione dei gestori e del personale dipendente dei consorziati; organizzazione di corsi di formazione ed informazione, linguistica, scientifica, culturale, di usi e mestieri, potrà promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti sul patrimonio territoriale e paesaggistico, istituzione e gestione di simposium, conferenze, convegni, corsi e mostre di arte, artigianato, di cucina, di creazioni artistiche, e di quant'altro legato alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio in oggetto;
- q) rappresentare le istanze dei consorziati nei confronti delle autorità ai fini della tutela degli interessi generali del consorzio e delle categorie di attività da esso rappresentate, eventualmente facendo parte di organismi, consulte, comitati di promozione e valorizzazione turistica del territorio;
- r) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- s) acquisizione e gestione nell'interesse delle imprese consorziate di beni strumentali mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale, formazione di gruppi d'acquisto nell'interesse dei consorziati;
- t) gestione di strutture ed impianti per il turismo sportivo, culturale, per il tempo libero, comprese quelle per il turismo congressuale;
- u) partecipazione ad altri consorzi, associazioni di categoria, enti, società di capitale, di persone e ditte di qualsiasi tipo per il raggiungimento dell'oggetto consortile.

Il consorzio svolgerà le sue attività nell'interesse e per conto dei consorziati, e potrà compiere operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, compreso il rilascio di avalli o di fidejussioni e la concessione di garanzie ipotecarie esclusivamente per conto dei consorziati, comunque ritenuti necessari e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili e in ogni caso non esercitate nei confronti del pubblico.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge vigenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Il consorzio è aperto all'adesione di altri consorziati, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono entrare a far parte del consorzio le imprese alberghiere, in forma societaria e individuale, e quelle svolgenti attività turistico/ricettive in genere.

Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti o enti sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Presidente. Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, l'attività svolta e i dati fiscali e legali dell'il settore economico di appartenenza, la sede operativa, i dati fiscali e legali, il recapito telefonico, l'indirizzo posta elettronica e-mail normale e certificata, sarà altresì necessaria la visura camerale ed il verbale di assemblea con delega per l'adesione al consorzio, nonché ogni altro elemento, che venisse richiesto per una migliore e corretta valutazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione tutti i soci consorziati dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarne le disposizioni e gli obblighi in esso previsti, ivi compresi la quota di iscrizione annuale ed un contributo annuo.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, il rifiuto di ammissione deve essere sempre motivato e contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Consorziati.

Tutti i soci consorziati hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi nei confronti del consorzio e del rapporto consortile e viene

espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita consortile. Ogni socio sarà obbligato al versamento della quota annuale che sarà determinata a maggioranza dall'assemblea.

Il socio che intenderà usufruire di un particolare servizio tra quelli erogati dal Consorzio, potrà essere obbligato al pagamento di un corrispettivo nella misura fissata dal Consiglio di Direttivo.

Tutti i Consorziati maggiori di età, nonché i facenti parte di Enti Collettivi in genere consorziati, maggiori di età, godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo; ai predetti è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno del Consorzio.

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

I consorziati hanno il diritto di recedere per qualsiasi motivo dal Consorzio, qualsiasi sia la causa e la motivazione del recesso.

La richiesta di recesso potrà essere presentata non prima di un anno dalla delibera dell'ammissione del socio che intende recedere e deve essere presentata al Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno; essa avrà valore dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo. La richiesta impegna comunque il socio al versamento della quota per l'anno in corso.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:

- a) non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di iscrizione o della quota annuale di funzionamento;
- b) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- e) si sia reso responsabile di azioni in contrasto con lo scopo e l'oggetto sociale del Consorzio o abbia ostacolato il medesimo nello sviluppo o nel raggiungimento dell'oggetto sociale;
- f) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione versata al momento della

costituzione o della successiva ammissione e neppure alla restituzione di quanto versato ad altro titolo.

ART. 7 - FONDO CONSORTILE - QUOTA

1. Il fondo consortile è costituito dai contributi consortili, da eventuali oblazioni, donazioni, contribuzioni o liberalità che perverranno al Consorzio per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da possibili avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre fondo consortile tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo consortile non è mai ripartibile fra i soci durante la vita del Consorzio; al suo scioglimento il fondo consortile sarà distribuito con le modalità previste per legge.

2. La quota di partecipazione annuale di ciascun consorziato è espressa da un contributo iniziale al fondo consortile stabilito nella misura di euro 100 (cento) per ciascun consorziato fondatore.

Per i nuovi consorziati la quota di ammissione e di adesione annuale e le modalità di versamento saranno stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo contestualmente all'ammissione stessa.

Oltre alla quota di ammissione, ciascun consorziato deve versare un contributo annuale costituito da una quota variabile collegata ai costi specifici dei programmi annuali, e regolato da regolamento interno.

I contributi annuali, determinati dal Consiglio Direttivo a seconda dei progetti d'appartenenza, ed in base al regolamento interno, saranno corrisposti dal socio in caso di sua adesione al progetto e/o ai programmi annuali.

Le quote annuali di adesione al Consorzio saranno quindi composte da una parte minima fissa uguale per tutti (quota di adesione annuale) e da una parte variabile (contributi annuali) rapportata ai progetti.

La quota consortile determinata dal Consiglio Direttivo potrà essere trasferita a terzi solo nel caso in cui si verifichi un subingresso da parte del cessionario nell'attività esercitata dal consorziato. L'organo amministrativo dovrà verificare la sussistenza in capo al cessionario dei requisiti previsti dal presente statuto e di comunicare l'esito di tale verifica al domicilio del socio, come risulta dal libro soci, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal socio cedente.

ART. 8 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Direttore.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Consorzio ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dei consorziati è convocata dal Presidente, dalla metà più uno dei consorziati o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, nella sede del consorzio o in altra sede, comunque nell'ambito della Provincia di Modena, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno o delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea avverrà con comunicazione per posta elettronica da effettuarsi con un minimo di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

4. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio i soli soci in regola con il versamento della quota annua e del contributo (ove dovuto) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta.

La delega non può essere conferita né ai dipendenti del consorzio, né agli Enti da esso controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.

5. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali del Consorzio nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina/revoca degli organi direttivi del Consorzio e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti del Consorzio che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a immobili e diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione del Consorzio, scioglimento del Consorzio e modalità di liquidazione.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto previsto al successivo art. 16, devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i consorziati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, affissione in bacheca, e via e-mail.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e/o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché, in via eventuale, un Direttore, che potrà essere scelto anche tra i non consorziati o in non facenti parte di Enti Collettivi Consorziati.

3. I Consiglieri durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi sociali, e sono rieleggibili.

4. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i consorziati, ovvero coloro che fanno parte di Enti Collettivi Consorziati, in regola con il pagamento delle quote consortili e dei contributi e che siano maggiori di età; nelle votazioni per le cariche sociali ogni socio può esprimere un solo voto.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e quanti svolgono a qualsiasi titolo compiti per conto del Consorzio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di personale distaccato dagli enti promotori pubblici e non, purché nel rispetto dei relativi ordinamenti, nonché di proprio personale, di consulenti, di preposti, Direttori tecnici e/o professionisti esterni.

Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato, da terzi consorziati delibera il Consiglio Direttivo nell'ambito delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente, quando lo ritenga necessario o se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, nella sede del consorzio o in altra sede comunque nell'ambito della Provincia di Modena mediante avviso a mezzo di posta elettronica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto in base alla legge o al presente statuto sia riservato all'assemblea dei soci.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare il Tesoriere; il Presidente; il/i Vice Presidente/i; il Segretario; è espressamente prevista la possibilità di coesistenza dell'incarico di Presidente o Vice Presidente e Segretario o Tesoriere, così come l'incarico di Segretario e Tesoriere;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci consorziati;
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nei termini di cui all'art.15;
- stabilire l'ammontare e i criteri per il calcolo della quota di adesione annuale e per il calcolo dei contributi annuali, per il numero delle attività svolte da singoli consorziati o ad essi riconducibili e/o progetti di appartenenza;
- costituire se necessario e nominare le Sezioni e Comitati;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- stipulare e o modificare atti e contratti relativi a beni immobili su delibera dell'assemblea straordinaria di cui al precedente art.9;
- stipulare e modificare in autonomia contratti e patti di gestione, di locazione, di sub/locazione, di comodato, di sub/comodato immobiliare e d'azienda, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto e sub-appalto di servizi nonché di impianti sportivi e per il tempo libero con relative gestioni, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie; formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative del Consorzio e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, sarà necessaria l'approvazione dell'assemblea.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei membri del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Nel caso in cui un consigliere non partecipi ad almeno due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, si intenderà decaduto dalla carica e sarà sostituito per surroga con altro consigliere, il primo fra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

9. Al Consiglio Direttivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Amministrazione delle società a responsabilità limitata.

10. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non sia nominato le sue competenze sono attribuite al Presidente.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i consorziati, egli dirige il Consorzio e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

2. L'Assemblea può nominare uno o più Vice-presidenti che in caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiscano nelle sue funzioni.

La firma dei Vice-presidenti fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

ART. 13 - TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione del Consorzio e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - DIRETTORE COORDINATORE

Il Direttore, se nominato, potrà anche essere esterno al Consorzio e quindi non necessariamente dovrà essere un socio, ed avrà il compito di dirigere e coordinare le attività programmate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. Dovrà operare in stretta sinergia con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, al quale dovrà far riferimento e relazionare per ogni attività intrapresa. Avrà il compito di controllare il lavoro svolto dai comitati e relazionare il Consiglio Direttivo almeno una volta al mese sull'andamento delle attività in corso, sul perseguimento degli obbiettivi previsti, sulle strategie da adottare. Il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra persone il cui curriculum attesti una comprovata e congruente professionalità; dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e in ogni caso sino a revoca o dimissioni.

ART. 15 - BILANCIO

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo, predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 30 (trenta) aprile. Il bilancio dovrà essere depositato a norma dell'articolo 2615 bis, del Codice Civile. Il bilancio dovrà essere formato secondo le norme di cui all'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Per le modifiche del presente statuto riguardanti gli elementi indicati all'articolo 2612 del Codice Civile (fatta eccezione per le modifiche riguardanti la sede nell'ambito dello stesso Comune la ammissione e l'uscita volontaria di aziende consorziate) il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

ART. 17 - SCIoglimento

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, e dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ai consorziati in parti uguali fra di essi.

ART. 18 - UTILI E PERDITE

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

Gli utili saranno accantonati nell'apposito Fondo Consortile.

Le perdite saranno coperte con il fondo consortile e con eventuali fondi di riserva; le eventuali perdite residue saranno coperte dai consorziati in parti eguali fra loro mediante versamento nella cassa dal consorzio, da parte di ciascun consorziato, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le contestazioni che hanno ad oggetto diritti disponibili, fatta eccezione quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che potranno emergere tra consorziati e tra consorzio e consorziati dovranno essere devolute alla camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Modena.

L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 Codice di Procedura Civile. I consorziati si impegnano a dare piena e immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesimi consorziati assunta.

ART. 20 - REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio e la partecipazione dei soci alle attività dello stesso, il Consiglio Direttivo potrà elaborare apposito regolamento interno.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di consorzi e, quando non incompatibili col presente statuto, alle norme sulle società a responsabilità limitata per quanto riguarda il funzionamento degli organi del consorzio nonché alle leggi speciali in materia di consorzi.